

rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Sul punto si è formato un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Commissione per l'accesso, secondo cui il consigliere comunale, quando dichiara di esercitare il diritto d'accesso in rapporto alle sue funzioni, non è tenuto a specificare né i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa e non può incontrare limiti di sorta all'esercizio di tale amplissimo diritto d'accesso.

Infatti, la disposizione, di cui all'articolo 43 citato, consente ai consiglieri comunali e provinciali l'accesso a tutte le notizie e le informazioni "utili all'espletamento del loro mandato" ed esclude che l'Amministrazione abbia il potere di esercitare un controllo estrinseco di congruità tra la richiesta d'accesso e l'espletamento del mandato, salvo casi di richieste d'accesso manifestamente inconferenti con l'esercizio delle funzioni dell'ente locale. L'ampiezza del diritto riconosciuto al consigliere comunale si estende a tutti gli atti del Comune.

In particolare, in tema di accesso dei consiglieri comunali, la Commissione, esprimendosi più volte nell'anno 2015 sia in sede consultiva che in sede giustiziale, ha stabilito che il Comune deve garantire che il diritto di accesso possa essere esercitato nell'immediatezza o, comunque, nei tempi più celeri e ragionevoli possibili per il concreto espletamento del mandato. Precisando tra l'altro che: "l'accesso ai documenti deve essere concesso nei tempi più celeri e ragionevoli possibili in modo tale da consentire il concreto espletamento del mandato da parte del consigliere ex art. 43 TUEL, fatti salvi i casi di abuso del diritto all'informazione, attuato con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza e che determini un ingiustificato aggravio dell'ente. E' necessario che il Comune garantisca l'accesso al consigliere comunale nell'immediatezza, e comunque nei tempi più celeri e ragionevoli possibili (soprattutto nei casi di procedimenti urgenti o che richiedano l'espletamento delle funzioni politiche). Qualora l'accesso non possa essere garantito subito (per eccessiva gravosità della richiesta), rientrerà nelle facoltà del responsabile del

procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie, ferma restando la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti, anche con mezzi informatici³⁶. Tuttavia, la stessa Commissione ha avuto modo anche nel 2015 di confermare il proprio precedente orientamento in base al quale l'accesso del consigliere comunale pur nella sua ampiezza, incontra comunque dei limiti nel senso che l'esercizio del diritto di informazione non può inficiare la funzionalità e l'efficienza dell'azione amministrativa.³⁶

³⁶ Vedasi in proposito, tra gli altri, il **parere della Commissione del 17 gennaio 2013** in cui si precisa che *"Il diritto di accesso agli atti del Consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di ordine burocratico dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale; l'unico limite è rappresentato dal fatto che il Consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutegli dall'ordinamento, interferendo pesantemente sulla funzionalità e sull'efficienza dell'azione amministrativa dell'Ente civico (nel caso di specie sulle funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione), con richieste che travalicano i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza"*. E più recentemente il **parere reso nella seduta del 8 ottobre 2015**, che conferma tale orientamento.

5.5 Inapplicabilità dell'articolo 43 del TUEL ai consiglieri regionali e ai parlamentari

La Commissione per l'accesso, anche nel corso del 2015, è stata nuovamente investita, in sede sia consultiva, sia giustiziale della questione della applicabilità, anche ai consiglieri regionali delle speciali prerogative e poteri in materia d'accesso ai documenti e alle informazioni, attribuite dalla legge ai consiglieri comunali e provinciali. In particolare si chiedeva se fosse applicabile anche ai consiglieri regionali la norma di cui all'articolo 43 del TUEL. La Commissione, con i propri pareri ha risolto negativamente la questione chiarendo che la natura di norma speciale della disposizione in parola ne impedisce l'applicabilità in via analogica anche ai consiglieri regionali o ai parlamentari nazionali.

Ciò non toglie che le norme statutarie o regolamentari regionali possano, ispirandosi alle disposizioni di cui all'articolo 45, espressamente attribuire tali prerogative ai consiglieri. In tal caso, prescindendo da qualsivoglia valutazione sulla legittimità costituzionale di tali norme, che esula dalla competenza della Commissione, si è ritenuta applicabile la norma statutaria.

Sull'argomento la Commissione si era già espressa, tra l'altro con parere 2.7 del 27 marzo 2012, relativo alla richiesta d'accesso di un consigliere regionale ai dati di bilancio della Provincia, affermando nel caso di specie l'inaccessibilità per inapplicabilità in via analogica della disciplina di cui all'art. 43 del TUEL. Tale orientamento, più volte confermato nel 2013, è stato ripreso anche nel 2014.. Specifica al riguardo la Commissione che " la disciplina dettata dall'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che indubbiamente assicura ai Consiglieri comunali e provinciali un diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'amministrazione di appartenenza dai confini più ampi di quello riconosciuto agli altri soggetti, nel senso che le istanze di accesso non devono neppure essere motivate, non è applicabile ai Consiglieri regionali, tenuto conto che si tratta di una norma avente carattere speciale come tale insuscettibile di altra interpretazione che non sia quella strettamente letterale.

Non giova d'altra parte al richiedente far leva sulla sua qualità di Consigliere regionale, portatore quindi di interessi pubblici o diffusi quale rappresentante della comunità della Regione, tenuto conto che questa Commissione ha più volte avuto occasione di affermare che la sfera di legittimazione del soggetto interessato non può tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell'attività e dell'Amministrazione, sulla base del chiaro disposto dell'art. 24, terzo comma, della legge n. 241/90, nel testo novellato dall'art. 16 della legge n.15/2005.

Ne deriva che la domanda di accesso, ancorché applicata nell'esercizio delle funzioni connesse alla qualità di Consigliere regionale, non può non soggiacere al filtro dell'esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento amministrativo che si vuole conoscere".

Tale orientamento è stato ripetutamente confermato dalla Commissione nel corso dell'anno 2015, tra l'altro con **parere reso nella seduta del 27 ottobre 2015**, riportato per intero nel capitolo 7 di questa relazione. In Particolare, nel citato parere, la Commissione per l'accesso ha avuto modo di affermare **l'inaammissibilità della richiesta di accesso di un Consigliere regionale che, in carenza di un interesse differenziato collegato ai documenti chiesti, aveva presentato istanza di accesso ad atti e documenti informatici relativi al funzionamento della Scuola di specializzazione nelle discipline "Chirurgia Generale", "Ortopedia e Traumatologia" e "Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva" rivolta ai medici, al fine di poter esercitare le funzioni di controllo e di sindacato ispettivo inerenti alla carica di consigliere regionale.** In tale parere, in particolare, si legge: *"la Commissione ritiene che in assenza di una specifica previsione normativa che legittimi i consiglieri regionali ad accedere, in ragione della carica ricoperta dagli stessi, agli atti e documenti amministrativi detenuti da un'Amministrazione statale ovvero da un Ente pubblico di rilevanza nazionale (come l'Università), l'accesso ai documenti amministrativi da parte di un consigliere regionale, sia sottoposto agli ordinari criteri di legittimazione elaborati dalla prassi e dalla giurisprudenza sulla base della normativa dettata dalla legge n. 241 del 1990 e dal DPR n. 184 del*

2006³⁷. Inoltre, la Commissione, in altri pareri resi sull'argomento, in linea con la posizione espressa dalla giurisprudenza e con i propri precedenti orientamenti (vedi, tra gli altri: parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 maggio 2009, parere del 27 marzo 2012 e parere del 3 luglio 2012 e cfr., ad es., da ultimo, parere del 18 marzo 2014 e), ha affermato che *“si debba ritenere che la qualità di membro del Parlamento nazionale e l'esercizio da parte di quest'ultimo di attività inerenti l'espletamento del proprio mandato in sé non esprimano una posizione legittimante all'accesso ai documenti amministrativi, in assenza di specifico interesse concreto ed attuale all'ostensione dei chiesti documenti.”* La Commissione ha inoltre affermato che: *“depone in tal senso, non solo l'assenza di espressa previsione normativa che invece è possibile riscontrare per altri tipi di incarichi politici quali i consiglieri comunali e provinciali (vedi art. 43 del d. lgs. n. 267 del 2000) ma anche l'esistenza di poteri speciali di acquisizione di documenti e di assunzione di dichiarazioni, previsti per speciali organi parlamentari, quali le commissioni d'inchiesta. In assenza di disposizione derogatoria, deve, pertanto, ritenersi che l'accesso ai documenti amministrativi da parte di un deputato nazionale sia sottoposto agli ordinari criteri di legittimazione elaborati dalla prassi e dalla giurisprudenza sulla base della normativa prevista dalla legge n. 241 del 1990 e dal D.P.R. n. 184 del 2006.*


Al riguardo la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha in più occasione sottolineato che, alla luce della normativa vigente, la disciplina dettata dall'art. 43, comma 2 del D.lsl.18 agosto 2000, n. 267, che assicura ai Consiglieri comunali e provinciali un diritto di accesso dai confini molto più ampi di quello riconosciuto agli altri soggetti, non è applicabile ai Deputati nazionali, né ai consiglieri regionali, tenuto conto che si tratta di una norma avente carattere speciale e come tale insuscettibile di altra interpretazione che non sia quella strettamente letterale.

³⁷ Parere reso nella seduta del 27 ottobre 2015, in cui la Commissione per l'accesso afferma, tra l'altro: *“Conclusivamente, si ritiene di dover esprimere l'avviso che, non potendo i consiglieri regionali essere qualificati come soggetti interessati all'accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990- in quanto non possono essere considerati “...soggetti privati...che abbiano un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”- l'istanza di accesso in questione debba essere dichiarata inammissibile.”*

5.6 I pareri richiesti dalle amministrazioni statali nel 2015

Nell'arco temporale di riferimento in esame, come descritto dal grafico di cui alla seguente **figura.27**, tra le amministrazioni statali, il 42,4% dei pareri resi è stato richiesto dal Min. interno, il 18,2% dalla PCM, il 9,2% dal MIPAF, il 9,1% dal MIUR, il 6,1% dal MIBAC, il 3% dal Min. Difesa, il 3%, dal Min. Giustizia, il 3% dal Min. Affari esteri, il 3%, dal Min. lavoro il 3%, dal MISE.³⁸

Figura 27: pareri resi alle amministrazioni statali nel 2015



³⁸ Nel 2014 il 14,8% dei pareri è stato richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 22,2% dal Ministero degli affari esteri, il 18,5% dal Ministero dell'interno, il 25,9% dal Ministero dell'istruzione università e ricerca, il 7,4% dal Ministero delle politiche agricole, e il 3,7% dal Ministero per i beni ambientali e culturali.

6. Gli interventi della Commissione per l'accesso ai sensi dell'articolo 27, comma 5 della legge n. 241 del 1990

Oltre all'attività consultiva, e a quella giustiziale, descritta nei capitoli che precedono, l'articolo 27, comma 5 della legge n. 241 del 1990 affida alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi anche funzioni di intervento e monitoraggio sull'applicazione del principio di trasparenza e del diritto di accesso, nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni.

Tali funzioni di intervento sono svolte dalla Commissione attraverso l'invio di specifica richiesta rivolta all'amministrazione ritenuta, su segnalazione del cittadino-utente, poco trasparente, di fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari, entro un termine pari a trenta giorni.

6.1 Gli interventi della Commissione nel 2015

Nella **figura 28 seguente** sono riportati gli andamenti degli interventi della Commissione per l'accesso negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

Nel 2015 la Commissione ha effettuato 32 interventi, rispondendo ad altrettanti cittadini lamentatisi della poca trasparenza delle amministrazioni interpellate. Nel 2014, le richieste di intervento trattate erano state 30 e nel precedente anno 2013, gli interventi della Commissione per l'accesso presso le amministrazioni sono stati 29 (nel 2012 erano stati 25, in aumento rispetto a quelli effettuati nel corso del 2011 che erano stati in totale 22, a loro volta in netto aumento rispetto all'anno 2010 in cui se ne contavano in tutto 13). Come si evince chiaramente dal grafico di cui alla figura qui di seguito, anche in questo settore di attività, si registra un incremento costante dei lavori della Commissione per l'accesso.


La procedura seguita dalla Commissione per gli interventi ex articolo 27 della legge n.241 del 1990 è molto semplice.

A seguito della richiesta di intervento del cittadino che lamenti la mancata osservanza delle norme in materia di accesso e trasparenza da parte dell'Amministrazione, viene inviata una richiesta, a firma del Presidente della Commissione per l'accesso, all'amministrazione stessa, sollecitandola a far pervenire, entro 30 giorni, dettagliati chiarimenti, ai fini della definizione della pratica e specificando che, ai sensi del citato articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare "affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che ai sensi del comma 6, "*tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato*".

Solitamente le amministrazioni interpellate rispondono nei termini stabiliti e l'intervento si conclude con la trasmissione, direttamente al cittadino richiedente, di tutte le informazioni e gli atti acquisiti dalla Commissione.

Pur non disponendo la Commissione di poteri coercitivi né sanzionatori, spesso, all'intervento segue la concreta adozione dell'atto richiesto, in corretta applicazione della legislazione in materia d'accesso e trasparenza, salvo quando l'amministrazione interpellata non faccia presente l'impossibilità di dar corso alla richiesta della Commissione, perché questa sia già stata soddisfatta pienamente o perché il richiedente non abbia rappresentato correttamente i fatti, o, ancora, perché la richiesta d'accesso possa in concreto costituire una forma di controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, escluso dalla legge n.241 del 1990, al controllo della cui applicazione è limitata la competenza della Commissione per l'accesso, che non può intervenire in materia di accesso civico ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013, come modificato dalla legge n.150 del 2015 e dal d.lgs. n.87 del 2016.

Figura 28: gli interventi della Commissione dal 2006 al 2015



7. Principali tematiche trattate nei pareri resi dalla Commissione per l'accesso nel 2015

Di seguito si riporta una selezione dei pareri più rilevanti resi dalla Commissione per l'accesso nelle sedute plenarie tenutesi nell'anno 2015, suddivisi per argomento trattato .

7.1 Consiglieri comunali – accesso totale agli atti del Comune ex art. 43 del TUEL

Accesso ai casellari giudiziari e ai carichi pendenti, nonché agli atti relativi ad accertamenti amministrativi contabili

(Parere reso nella seduta del 23 marzo 2015)

Il richiedente, Prefetto di, dichiara di aver ricevuto sollecitazioni e richieste affinché i responsabili degli uffici amministrativi e/o contabili ostentino “su richiesta della parte politica” i casellari giudiziari e dei carichi pendenti, nonché ulteriori “atti di competenti organi giudiziari attestanti o meno debiti liquidi ed esigibili a favore del comune”, tutti riguardanti i Consiglieri e/o Assessori Comunali. “Ciò per una valutazione attenta da parte dell’organo politico delle cause di compatibilità, candidabilità ed eleggibilità degli stessi”.

La Commissione al fine di esprimere il parere ha emesso ordinanza istruttoria con richiesta di chiarimenti, in particolare riguardanti:

- a) specificazione dei soggetti richiedenti individuati genericamente come “parte politica”;
- b) specificazione degli atti richiesti oltre al certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- c) specificazione delle ragioni esplicitate nelle richieste e nelle sollecitazioni per le quali esse vengono indirizzate al prefetto.

All'esito di tali richiesta di supplemento istruttorio, la Prefettura di ha precisato quanto segue:

- a) i soggetti istanti sono il Gruppo consiliare di minoranza del Comune didenominato “.....”;
- b) la richiesta riguarda: 1) l'accesso ai seguenti atti: - certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti -atti dei competenti organi giudiziari attestanti l'esistenza o meno di debiti liquidi ed esigibili nei confronti del Comune di Consiglieri e/o Assessori Comunali; 2) la comunicazione della password comunale per poter accedere direttamente ai sistemi informatici con la possibilità di auto-registrazione della propria voce con idoneo dispositivo;
- c) le ragioni di tali richieste si fondano su un dissidio fra le forze politiche a seguito di una paventata limitazione del diritto di accesso agli atti da parte dell'Ente (in particolare hanno lamentato la violazione dell'articolo 43 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 267/2000 e della norma del codice di protezione dei dati personali, artt. 22 e 65).

I quesiti posti vanno risolti alla luce del disposto dell'articolo 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale : *“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”*.

Ne consegue che il Comune dovrà consentire l'accesso dei documenti (attestazione dell'esistenza di debiti nei confronti del Comune, certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti) solo se essi siano detenuti dal Comune e l'accesso sia motivato dal consigliere con l'utilità degli atti richiesti ai fini dello svolgimento del proprio “munus”: tale motivazione, tuttavia, non può essere oggetto di verifica da parte degli organi di governo dell'ente, perché ciò determinerebbe un controllo degli stessi sull'operato del consigliere.

In relazione all'accesso diretto del consigliere ai sistemi informatici tramite password, tenuto conto di quanto detto, va ritenuto legittimo l'accesso diretto al registro di protocollo generale dell'amministrazione locale al fine di disporre delle informazioni e delle notizie utili all'espletamento del mandato; né è ravvisabile la possibilità di alcuna esclusione in relazione a notizie od oggetti riservati o di materie coperte da segreto,

posto che i consiglieri comunali sono tenuti al segreto ai sensi del già citato disposto dell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000.

Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali agli atti del Comune

(Parere reso nella seduta del 17 settembre 2015)

Il gruppo consiliare “...” chiede a questa Commissione un parere sulla legittimità di alcune disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina del diritto di accesso dei consiglieri comunali adottato dal Comune di ...: segnatamente di quelle contenute negli artt. 2, III comma, e 3, II comma, del regolamento stesso.

Invero, la prima norma stabilisce che la richiesta d'accesso dei consiglieri è inammissibile se:

- a) “è formulata in modo generico”;
- b) “concerne tutti gli atti adottati successivamente ad una determinata data”;
- c) “riguarda atti ancora da adottare e/o da acquisire e comunque notizie/informazioni inerenti procedimenti da avviare”;
- d) “concerne intere categorie di atti”;

e le perplessità del gruppo richiedente si appuntano, in particolare – sia pure senza specifici rilievi - sulle disposizioni sub b) e d).

L'art. 3, poi, dopo aver enunciato, al I comma, il principio per cui “La richiesta di accesso è motivata in relazione alla carica ricoperta” e su tale richiesta gli uffici soggetti al controllo non possono esercitare alcun sindacato, specifica al II comma che “le richieste di accesso agli atti sono comunque limitate alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo demandati dalla legge ai consigli comunali”, e pertanto – e questa è la previsione contestata – “non sono da ritenere coerenti con le predette finalità le richieste che, per il numero degli atti richiesti e per l'ampiezza della formulazione, si risolvono in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti”.

Ebbene, questa Commissione ricorda intanto che l'art. 43 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone, tra l'altro, come i consiglieri comunali abbiano diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed enti dipendenti, "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato" (II comma).

L'accesso costituisce dunque una delle forme attraverso la quale i consiglieri esercitano il diritto all'informazione, al fine di poter svolgere il proprio mandato, valutare la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, ed esercitare, nell'ambito del consiglio comunale, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale.

Tale accesso "informativo" va tenuto distinto sia dal generale diritto all'accesso, regolato dagli artt. 22 segg. della l. 7 agosto 1990, n. 241, sia dallo specifico diritto di accesso agli atti amministrativi comunali, assicurato ai cittadini, singoli e associati, e di cui all'art. 10 del citato d.lgs. 267/2000.

Esso non può incontrare altro limite che quello dell'utilità all'espletamento del mandato, che, peraltro, si deve presumere fino a prova contraria, trattandosi appunto di documenti detenuti dall'Amministrazione Comunale, la quale dovrebbe detenere soltanto ciò che le pertiene.

Non trova dunque certamente applicazione all'accesso "informativo" la regola, di cui all'art. 24, comma 3, l. 241/90 (e che è evidentemente posta a fondamento delle previsioni contestate), per cui "Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni": all'opposto, i consiglieri devono poter acquisire tutte le informazioni conferenti l'ambito di competenza attribuito al consiglio dall'art. 42 del d. lgs. 267/2000.

In considerazione di quanto sopra devono ritenersi illegittime le previsioni di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b) e d), nonché l'art. 3, comma 2.

Naturalmente, ove il soddisfacimento del proposto accesso non si limiti alla visione, ma si estenda all'estrazione di copie ed il numero di copie richiesto metta in crisi le strutture organizzative del Comune dovranno essere concordati i relativi tempi secondo criteri di ragionevolezza.

Legittima appare invece la previsione di cui all'art.2, comma 3, lettera c), non essendo configurabile un diritto di accesso al futuribile.

Il tal senso è l'avviso della Commissione.

Accesso dei Consiglieri Comunali agli atti del Comune

Limitazioni con riferimento agli orari per l'accesso agli uffici comunali

(Parere reso nella seduta del 8 ottobre 2015)

Il Sig. ..., consigliere comunale di ... ha segnalato a questa Commissione come la locale giunta municipale, con la deliberazione 28 aprile 2015, abbia limitato alla giornata di giovedì, dalle 10 alle ore 12, l'accesso agli uffici da parte dei consiglieri comunali per acquisire, ex art. 43 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, informazioni e notizie utili per l'espletamento del proprio mandato.

Tale restrizione temporale, violerebbe, oltre al citato art. 43, anche le previsioni dello statuto comunale: per cui il Sig. chiede conclusivamente a questa Commissione di “intervenire presso il Sindaco dell'amministrazione Comunale di ... per provvedere alla luce di quanto sopra esposto”.

Orbene, va escluso che la Commissione disponga di poteri autoritativi nei confronti della locale Amministrazione comunale.

Essa – quale organismo nazionale preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione - ritiene tuttavia opportuno rammentare che l'art. 43 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone, tra l'altro, come i consiglieri comunali abbiano diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato” (comma 2).

Tale diritto all'informazione deve peraltro inevitabilmente essere conciliato con le concrete necessità organizzative degli uffici comunali, e ciò senza dubbio giustifica la previsione di orari specifici dedicati all'accesso informativo dei consiglieri, i quali,

comunque, devono esercitare il proprio diritto senza abusarne, e cioè esclusivamente in funzione delle effettive esigenze del proprio mandato.

Nel caso in esame, rilevato che il locale statuto comunale in realtà non contiene alcuna puntuale disposizione in materia di orari, questa Commissione non può affermare, allo stato, se la limitazione a due ore settimanali, sebbene certamente cospicua, sia tale da comprimere eccessivamente il diritto di accesso, tenuto altresì conto che la deliberazione consente ai consiglieri – in tutto dodici per il Comune di - anche la possibilità di formalizzare eventuali richieste anche via e-mail direttamente ai responsabili dei servizi.

La giunta comunale avrà tuttavia il dovere di riconsiderare la deliberazione in questione se le verrà fornita dal consigliere interessato la concreta dimostrazione dell'inconciliabilità del breve intervallo stabilito per l'accesso con l'esercizio secondo buona fede del proprio diritto, pur avvalendosi degli strumenti informatici pure indicati nel provvedimento stesso.

Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali agli atti del Comune

Accesso agli atti di gara

(Parere reso nella seduta del 27 ottobre 2015)

Codesto Ministero dell'Interno, richiamando un'analoga richiesta del Comune di ..., domanda l'avviso di questa Commissione sui limiti che la speciale disciplina sui divieti di divulgazione delle procedure di gara, ex art. 13 del d. lgs. 163/2006, possa interporre al diritto d'accesso informativo dei consiglieri comunali di cui all'art. 43, II comma, d. lgs. 267/2000; e, in particolare, se l'Amministrazione comunale possa differire al termine stabilito dal predetto art. 13, l'accesso degli stessi consiglieri agli atti di gara (incluse le offerte o gli elenchi dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione, o anche solo manifestato interesse in tal senso) ovvero se gli essi possano ottenere tali informazioni prima della scadenza di tali termini.

Invero, l'art. 43, II comma, cit. dispone che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

A sua volta, il richiamato art. 13, I comma, fissa intanto il principio che, ove non derogato dalle successive disposizioni, il diritto di accesso agli atti delle procedure contrattuali, comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per tali disposizioni speciali il diritto d'accesso è differito (II comma): a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate, e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti comunque interessati a parteciparvi, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime: ai soli soggetti estromessi, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti inclusi nella procedura; c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione; d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Tali atti, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti, e l'inosservanza di tali disposizioni comporta l'applicazione dell'art. 326 c.p..

Codesto Ministero rammenta quindi che, secondo la giurisprudenza, la disciplina di cui al citato art. 13, costituisce “una sorta di microsistema normativo, collegato all'idea della peculiarità del settore considerato, pur all'interno delle coordinate generali dell'accesso tracciate dalla l. n. 241 del 1990”: un sistema “di regole proprie (qualificabili come speciali, se non addirittura eccezionali, in raffronto con il principio di accessibilità, ora sancito dal nuovo testo dell'art. 22, l. n. 241 cit.), inserite nella cornice delle regole generali in materia di accesso ai documenti” (C.d.S., V, 9 dicembre 2008, n. 6121).

Ebbene, prosegue la richiesta di parere qui riscontrata, certamente la trasparenza, incentivata dalla legge 241/1990 è fattore propulsivo di efficienza e di efficacia